



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato
Direzione generale della ricerca

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLA PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICOFISICO E AL CONTRASTO AI FENOMENI DI DISAGIO PSICOLOGICO ED EMOTIVO DELLA POPOLAZIONE STUDENTESCA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 9 gennaio 2020), istitutivo del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020, n. 12 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 61 del 9 marzo 2020), e, in particolare, l'art. 4, co.1, dello stesso;
- VISTO** il DPCM 30 settembre 2020, n. 164 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il Regolamento di Organizzazione del MUR, nonché il Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, di cui al DPCM 30 settembre 2020, n. 165 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 309 del 14 dicembre 2020);
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 74 del 26 marzo 2021), recante "*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca*";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'Università e della Ricerca;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 24 settembre 2021 al n. 2556, con il quale il Dott. Vincenzo Di Felice è stato nominato Direttore Generale della ricerca;
- VISTA** la legge del 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1, co. 2, che il Ministro "*dà attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Università (...) nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione*";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 6 febbraio 2023 n. 59, recante "*Atto di indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2023*";
- VISTA** la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico,*



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato
Direzione generale della ricerca

sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e ss.mm.ii. “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti*”;
- VISTO** il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge del 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo Unico in materia di documentazione amministrativa*”;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'Amministrazione digitale*”;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificata dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 29 giugno 2022, n. 150);
- VISTA** la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la “*riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “*Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;
- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” (GU Serie Generale n. 310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49);



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

- VISTO** il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 (GU Serie Generale n. 310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 50), ed in particolare la Tabella 11;
- VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” pubblicata sul Supplemento ordinario n. 43 alla “Gazzetta Ufficiale” Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022;
- VISTO** il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2022 recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025* (GU Serie Generale n. 304 del 30-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 44), ed in particolare la Tabella 11;
- VISTO** l'art. 1, comma 870, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007) che istituisce, nello stato di previsione di questo Ministero, il Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST);
- VISTO** il D.M. n. 452 dell'08-05-2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 28.06.2023, al nr. 1990, di ripartizione delle risorse del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) per l'anno finanziario 2023;
- VISTO** in particolare l'art. 1, comma 1, lettera c, del predetto Decreto Ministeriale, con il quale, a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 7245 (Azione 004), PG. 01, sono state destinati, tra gli altri, euro € 8.777.549,25 per il finanziamento di interventi, a carattere di innovazione sociale, volti a sostenere, in coerenza con l'ambito di ricerca “Salute” definito dal Programma Nazionale della Ricerca 2021-2027, area d'intervento “Temi generali”, attività di promozione del “benessere” mirate in particolare a ridurre i fattori del disagio psicologico degli studenti nelle Università;
- VISTO** il decreto ministeriale n. 82 del 27 febbraio 2023, comunicato agli organi di controllo con nota prot. n. 1594 del 28 febbraio 2023, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie relative alle Missioni e Programmi di spesa ai diversi centri di responsabilità amministrativa per l'Esercizio Finanziario 2023, e, contestualmente, sono stati determinati per la medesima annualità i limiti di spesa, in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2023;
- VISTO** il D.lgs. 5 giugno 1998, n. 204 che, al comma 3 dell'articolo 1, dispone che: “Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), [...]”;



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato
Direzione generale della ricerca

TENUTO CONTO della dotazione finanziaria a valere sul FISR prevista per gli e.f. 2022 e 2023 a valere sui piani gestionali 01 e 02 del capitolo 7310 pari a complessivi euro 32.645.690,00 suddivisi come segue:

- 7310/01 euro 7.322.845 di provenienza 2023;
- 7310/02 euro 2.000.000 di provenienza 2023;
- 7310/01 euro 22.322.845 di provenienza 2022;
- 7310/02 euro 1.000.000 di provenienza 2022;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, come rettificato dal D.M. 1368 del 24/12/2021, che reca il nuovo sistema di concessione delle agevolazioni del MUR alle attività di ricerca, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO il D.M. n. 1326 del 23 dicembre 2021 registrato alla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022 con il numero 139, che disciplina le modalità procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca;

RITENUTO DI promuovere e favorire un'ampia diffusione del benessere psicofisico e una piena attuazione dei percorsi di inclusione e crescita della popolazione studentesca, anche attraverso la prevenzione ed il contrasto alla diffusione delle dipendenze dall'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze, delle alcol dipendenze nonché delle altre forme di dipendenza patologica, quali ludopatia, internet addiction disorder etc.;

DECRETA

Articolo 1

DEFINIZIONI

- 1) Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Amministrazione responsabile: Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito, anche solo Ministero o MUR);
 - b) Università: le istituzioni universitarie statali e non statali legalmente riconosciute ivi compresi istituti e scuole universitarie ad ordinamento speciale nonché le università telematiche;
 - c) Istituzioni AFAM: le Istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
 - d) Codice Unico di Progetto (di seguito, anche solo CUP): codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

- e) Commissione di valutazione (di seguito anche solo Commissione): gruppo composto da membri di comprovata esperienza e competenza, che si occupano della valutazione delle Iniziative;
- f) Iniziativa: insieme di attività e/o interventi selezionati e finanziati dall'Avviso e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). L'Iniziativa contribuisce alla realizzazione degli obiettivi dell'Avviso e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria e fisica;
- g) Soggetto Capofila: Università responsabile della presentazione della proposta progettuale nonché del coordinamento, della gestione e della rendicontazione delle risorse e delle attività;
- h) Soggetto partecipante al Partenariato (membro o componente del Partenariato): Università e Istituzioni AFAM di cui alle lettere b) e c);
- i) Partenariato: forma di aggregazione tra un Soggetto capofila e gli altri Soggetti attuatori, avente obiettivi comuni ai fini del presente Avviso;
- j) Rendicontazione delle spese: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
- k) Variazione oggettiva: ogni variazione non soggettiva al piano finanziario e alle attività originariamente previste dal progetto;
- l) Variazione soggettiva: ogni variazione occorsa ai soggetti attuatori a seguito di fusione e/o incorporazione o altri fenomeni successivi.

Articolo 2

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il MUR finanzia Iniziative destinate a garantire una ampia diffusione del benessere psicofisico e una piena attuazione dei percorsi di inclusione e crescita della popolazione studentesca, attraverso la prevenzione ed il contrasto a fenomeni quali le dipendenze patologiche legate al disagio psicologico ed emotivo.
2. Le finalità dell'intervento vengono perseguite attraverso il potenziamento delle attività di ricerca sul fenomeno del disagio, l'introduzione di soluzioni e strumenti utili a contrastare il disagio stesso, la promozione di azioni di informazione e sensibilizzazione sul tema della promozione del benessere psicologico.
3. Le Iniziative di cui al comma 1 saranno sviluppate da un Soggetto Capofila e da altri soggetti attuatori organizzati nella forma del Partenariato secondo quanto previsto al successivo articolo 4.

Articolo 3

DOTAZIONE FINANZIARIA DELL'AVVISO



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato
Direzione generale della ricerca

1. Le risorse complessive disponibili per le Iniziative specifiche attuate dal presente Avviso sono pari a € 40.500.000,00 (quarantamilionicinquemila/00), di cui euro € 8.777.549,25 a valere sul piano gestione 01 del capitolo 7245 (e.f. 2023) ed euro 31.722.450,75 a valere sui piani gestionali 01 e 02 del capitolo 7310 (euro 23.322.845,00 per l'e.f. 2022 ed euro 8.399.605,75 per l'e.f. 2023), comprensiva di una quota massima pari all'1% da destinare alle attività di valutazione e monitoraggio.
2. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, a date condizioni, di destinare eventuali economie rese disponibili a valere sulla dotazione di cui al precedente comma 1, al finanziamento di ulteriori Iniziative che risultino ammissibili e finanziabili come da graduatoria di merito.

Articolo 4

SOGGETTO CAPOFILA E SOGGETTI ATTUATORI

1. I soggetti attuatori dell'intervento ai sensi del presente Avviso sono identificati in:
 - a) Università di cui all'art. 1, lettera b);
 - b) Istituzioni AFAM di cui all'art. 1, lettera c).
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata - nella forma del Partenariato - da una Università di cui alla lettera a) del comma che precede. Tale istituzione universitaria è anche denominata Soggetto Capofila.
3. Ciascun Partenariato dovrà essere costituito da un numero minimo di 5 (cinque) a un massimo di 10 (dieci) soggetti tra quelli indicati all'art. 4, comma 1.
4. Ciascun soggetto non potrà partecipare - nella qualità di Soggetto Capofila e/o di soggetto attuatore - a più di 1 (una) Iniziativa a pena di esclusione di tutte le domande presentate successivamente alla prima da altri Partenariati a cui abbia partecipato il soggetto stesso.
5. Il Partenariato di cui al comma 3 dovrà essere formalizzato:
 - a. nel caso in cui tutti i soggetti partecipanti siano soggetti pubblici, la stipula di un accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Accordi fra pubbliche amministrazioni*";
 - b. nel caso in cui tra i soggetti partecipanti figurino soggetti privati, la stipula di un accordo di collaborazione tra soggetti di diversa natura giuridica.
6. Gli accordi di cui al precedente comma sono stipulati al fine di disciplinare la gestione comune del finanziamento nonché con l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità di ciascun soggetto nella realizzazione dell'Iniziativa.

In particolare, tali accordi dovranno prevedere:

 - a. la responsabilità nei confronti del Ministero del Soggetto Capofila in ordine al coordinamento delle attività progettuali e all'attuazione dell'Iniziativa nonché a tutte le responsabilità finanziarie a questa connesse;



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

- b. la precisa ripartizione delle attività e delle responsabilità tra il Soggetto Capofila e i soggetti attuatori del Partenariato relativamente alla realizzazione dell'Iniziativa;
 - c. la ripartizione finanziaria nonché le modalità di trasferimento da parte del Soggetto Capofila delle risorse erogate dal Ministero agli altri soggetti attuatori che compongono il Partenariato;
7. Il Soggetto Capofila dovrà essere autorizzato mediante apposita delega a:
- a. rappresentare il Partenariato nei rapporti con il Ministero;
 - b. presentare, per conto dei membri del Partenariato, l'Iniziativa progettuale;
 - c. sottoscrivere, per conto dei membri del Partenariato, la domanda di partecipazione e i relativi allegati, il disciplinare, l'atto d'obbligo e qualsiasi altro atto predisposto dal Ministero;
 - d. presentare una relazione tecnica di fine progetto in ordine alla attività svolte ;
 - e. presentare la rendicontazione delle spese sostenute - ivi incluse quelle riferibili agli altri componenti del Partenariato - nell'ambito dell'Iniziativa;
 - f. disporre il trasferimento delle rispettive quote di pertinenza agli altri componenti del Partenariato nei tempi e nei termini stabiliti dall'accordo di cui al precedente comma 5.
8. Gli accordi di cui al precedente comma 5 devono essere firmati dai legali rappresentanti, o da procuratore munito di procura speciale, del Soggetto Capofila e dei componenti del Partenariato.

Articolo 5

INTERVENTI FINANZIABILI

1. L'Avviso finanzia la realizzazione di almeno n. 16 (sedici) Iniziative volte a promuovere il benessere psicofisico della popolazione studentesca, prevenendo e limitando i fenomeni di disagio psicologico ed emotivo.
2. Gli interventi finanziati sono diretti a favorire - nella consapevolezza della crescente rilevanza della dimensione psicologica ed emozionale nei percorsi di studio e apprendimento - pratiche, modelli, servizi e strumenti che diano una adeguata risposta a condizioni di fragilità emotiva e disagio psicologico interconnessi con l'aspetto cognitivo.
3. Le iniziative devono avere, ove possibile, carattere multifunzionale prevedendo:
 - ❖ azioni di ricerca, anche di natura sociale e culturale, dirette a: i) stabilire la diffusione e l'entità del fenomeno del disagio psicologico ed emotivo; ii) identificare i relativi fattori di rischio, con le conseguenze che ne derivano, e quelli di protezione anche con particolare riferimento alla prevenzione e contrasto alla diffusione delle dipendenze dall'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze, delle alcol dipendenze nonché delle altre forme di dipendenza patologica, quali ludopatia, internet addiction disorder; iii) individuare percorsi, pratiche, modalità e strumenti



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato
Direzione generale della ricerca

utili a contrastare detti fattori di rischio, promuovere il benessere psicologico e i connessi effetti psicologici e sociali;

- ❖ la creazione/potenziamento di strutture e l'adozione di strumenti che stimolino soluzioni e modalità innovative a supporto continuo dei bisogni espressi o latenti della popolazione studentesca;
- ❖ servizi di *counseling* a supporto di attività di ricerca sui rischi e sugli effetti del disagio studentesco psicologico e sociale da svolgere anche attraverso indagini a campione riguardanti le condizioni di difficoltà o di disagio e favorendo percorsi di crescita ed inclusione;
- ❖ attività di informazione, disseminazione e orientamento indirizzate a creare consapevolezza intorno alla diffusione del fenomeno del disagio psicologico ed emotivo, contribuendo alla emersione dei bisogni e delle esigenze della popolazione studentesca.

4. Gli interventi devono proporre elementi distintivi in grado di creare presupposti di replicabilità su scala nazionale delle Iniziative.

È riconosciuto inoltre un incentivo ulteriore del 10% rispetto al valore del progetto per le iniziative progettuali che valorizzino gli aspetti collegati alle discipline sportive quale strumento utile a fornire soluzioni e modalità innovative nei processi di miglioramento del benessere psicofisico ed emotivo.

5. Le Iniziative devono, ove possibile, operare in stretta integrazione e complementarità con analoghi programmi e iniziative già avviate o pianificate, così da potenziarne effetti ed impatti nel medio e lungo periodo.
6. Sono finanziabili gli investimenti e le spese di cui al successivo articolo 7.

Articolo 6

DIMENSIONE FINANZIARIA, INTENSITÀ DI AIUTO, DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA

1. Ciascuna Iniziativa finanziata a valere sul presente Avviso deve prevedere un totale di costi ammissibili, come esposti in domanda, compresi tra un minimo di 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) euro e un massimo di 2.500.000,00 (duemilione cinquecentomila/00) euro.
2. Il Ministero riconosce un contributo da erogare in anticipo in un'unica soluzione pari al 100% dei costi ammessi e, comunque, fino a concorrenza della quota di finanziamento.
3. La durata massima delle iniziative non deve superare i 12 (mesi) mesi.
4. Ciascuna Iniziativa dovrà essere avviata a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria. Non sono pertanto ammissibili le attività che a tale data risultino essere state già effettuate o avviate.



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato
Direzione generale della ricerca

Articolo 7 SPESE AMMISSIBILI

1. Sono considerati ammissibili i costi sostenuti dai Soggetti attuatori, che in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 del presente Avviso, rientrino nelle categorie di seguito indicate:
 - a) personale: costi del personale impegnato nelle attività in cui si articola l'Iniziativa: la voce comprende il personale da reclutarsi a qualunque titolo e ai soli fini dello svolgimento delle attività di ricerca e/o alla erogazione di servizi specialistici di consulenza e *counseling*;
 - b) strutture e attrezzature: costi per interventi di allestimento di laboratori e spazi nonché per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali funzionali allo svolgimento dell'Iniziativa;
 - c) costi per le attività di disseminazione, divulgazione, informazione e sensibilizzazione;
 - d) altri costi: a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano nella voce programmi di formazione, seminari, conferenze, materiali di consumo, forniture di beni e servizi purché sostenuti espressamente per l'Iniziativa e a essa strettamente riconducibili;
2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è considerata un costo ammissibile solo nei casi in cui questa non sia recuperabile da parte del soggetto beneficiario del finanziamento, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
3. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all'intervento finanziato.
4. I costi ammissibili decorrono dalla data di avvio delle attività progettuali come prevista ai sensi dell'art. 6 comma 4 del presente avviso.

Articolo 8 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE

1. Le domande di partecipazione devono essere presentate, a pena di esclusione e irricevibilità, per via telematica, per il tramite la piattaforma GEA (<https://www.gea.mur.gov.it>), a partire dalle ore 12:00 del giorno 26 settembre 2023 e fino alle ore 12:00 del giorno 27 ottobre 2023.
2. Il Ministero, all'apertura dei termini per la presentazione della domanda, garantirà l'accesso alla piattaforma GEA attraverso la quale sarà possibile eseguire tutte le attività relative alla compilazione e trasmissione della domanda.
3. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni da parte del Soggetto Capofila né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

4. Le proposte di Iniziativa, redatte secondo le specifiche tecniche della piattaforma GEA, a pena di esclusione, devono essere articolate nelle seguenti sezioni:
- ❖ obiettivi, fornendo un dettaglio in ordine all'inquadramento strategico dell'Iniziativa e alle finalità perseguite, con particolare riferimento alla prevenzione e contrasto alla diffusione delle dipendenze patologiche, nonché alla promozione e realizzazione di attività di ricerca innovativa anche applicata e prevenzione primaria volta ad evitare l'uso di sostanze stupefacenti e/o comportamenti a rischio di dipendenza quali ludopatia, internet addiction disorder, ect... Le attività potranno essere corredate anche da rilevazioni epidemiologico/statistiche di dati e informazioni acquisibili da fonti accreditate
 - ❖ attività previste, con una puntuale descrizione delle attività riferibili agli interventi di cui all'art. 5, comma 3 e la indicazione dei soggetti preposti allo svolgimento delle stesse. La sezione dovrà contenere anche riferimenti al grado di innovatività e originalità delle soluzioni proposte;
 - ❖ impatto, con una indicazione degli impatti attesi in termini di risultati ed effetti sulla popolazione studentesca;
 - ❖ replicabilità e sostenibilità, con una evidenza delle caratteristiche chiave in grado di creare presupposti di: a) replicabilità in altri contesti delle azioni e soluzioni proposte; b) sostenibilità nel medio periodo degli interventi, assicurandone continuità;
 - ❖ composizione del Partenariato, con l'indicazione del Soggetto Capofila e dei soggetti attuatori;
 - ❖ piano economico, con una articolazione dei costi dell'Iniziativa per le categorie di voci di spesa di cui all'articolo 7, comma 1.
5. La proposta di Iniziativa di cui al comma che precede dovrà, a pena di esclusione, essere corredata dai seguenti documenti:
- a. la lettera di impegno - sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Capofila e di ciascun soggetto attuatore – a costituire il Partenariato di cui all'art. 1, lett. i) del presente Avviso;
 - b. la delega - sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto attuatore – di cui al precedente art. 4, comma 7.
6. La domanda di partecipazione - firmata digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto Capofila - è resa nella forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto e dovrà contenere il consenso al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del General Data Protection Regulation (GDPR), adottato il 27 aprile 2016, e pubblicato sulla G.U.C.E. il 4 maggio 2016, e del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Articolo 9

MODALITÀ DI VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato
Direzione generale della ricerca

1. Le proposte di Iniziativa che pervengano entro i termini indicati sono oggetto di istruttoria formale-amministrativa. L'istruttoria è volta a verificare il rispetto della modalità di presentazione, la completezza della documentazione obbligatoria richiesta ed il rispetto della tempistica di presentazione.
2. Le proposte presentate, nelle more dello svolgimento dell'istruttoria formale-amministrativa, sono ammesse con riserva alla fase di valutazione. L'ammissione al finanziamento deve intendersi comunque condizionata al buon esito della verifica di ammissibilità di cui al comma 7 del presente articolo.
3. La valutazione delle proposte di Iniziativa sarà effettuata da una Commissione di valutazione, individuata dal CNVR e nominata con decreto del Direttore generale della ricerca.
4. La Commissione di cui al comma precedente sarà composta da un numero di cinque esperti. Essa svolge le proprie valutazioni sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1. Rilevanza e pertinenza dei contenuti e degli obiettivi anche con particolare riferimento alla prevenzione e contrasto alla diffusione delle dipendenze dall'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze, delle alcol dipendenze nonché delle altre forme di dipendenza patologica, quali ludopatia, internet addiction disorder.	0-5
2. Appropriatezza, chiarezza, efficacia e innovatività degli interventi	0-5
3. Rilevanza dell'impatto atteso	0-5
4. Replicabilità e sostenibilità degli interventi	0-5
TOTALE PUNTEGGIO	0-20

5. Le Iniziative che conseguano un punteggio complessivo inferiore a 12 (dodici) o che abbiano almeno un punteggio sui singoli criteri inferiore a 2 (due) devono ritenersi non ammissibili al finanziamento in quanto ritenute non idonee.



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

6. La Commissione si riserva la facoltà di rideterminare il costo complessivo – eventualmente ridefinendo anche la distribuzione del budget tra le diverse voci di costo – nel caso in cui il piano economico-finanziario non risulti adeguato agli obiettivi e alla durata del progetto.
7. Per tutte le domande che perverranno entro i termini indicati all'art. 8, comma 1, il Ministero per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia - in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550, di banche e società finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati effettua, entro, di norma, 30 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle stesse, un'istruttoria formale-amministrativa delle domande. Tale fase è volta alla verifica del rispetto della modalità di presentazione e della completezza della documentazione obbligatoria richiesta, della tempistica e della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'Avviso. Tale istruttoria è effettuata dagli uffici della per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia - in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550, di banche e società finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati. Si precisa che, per ragioni di celerità e speditezza della procedura, la fase di valutazione potrà essere avviata contestualmente allo svolgimento della istruttoria formale-amministrativa.
8. Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere regolarizzazioni riguardanti la documentazione prodotta. Le carenze di elementi formali della domanda possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso, il Ministero assegna al Soggetto Capofila un termine congruo per la regolarizzazione, decorso il quale, in assenza di regolarizzazione, la proposta progettuale è dichiarata esclusa. Non possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio le carenze della documentazione che non consentano la chiara identificazione del Soggetto Capofila e/o l'individuazione del contenuto oggetto di regolarizzazione.
9. All'esito della valutazione, ove le Iniziative abbiano maturato un punteggio *ex aequo*, costituisce fattore di priorità di ammissibilità al contributo il criterio 3 – “3. Rilevanza dell'impatto atteso” – di cui alla tabella contenuta al precedente comma 4. Ove il punteggio relativo al criterio 3 concorresse ad un ulteriore *ex aequo*, costituisce fattore di priorità di ammissibilità alla agevolazione il criterio 2 – “2. Appropriatezza, efficacia e innovatività degli interventi” – della tabella sopra citata.
10. La valutazione delle proposte di Iniziativa prevede una fase di valutazione che si concluderà con l'approvazione di una graduatoria, la quale indicherà le proposte ammesse e finanziabili.

Articolo 10

MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI

1. Il MUR, all'esito della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 10, procede nei confronti delle Iniziative ammesse all'erogazione delle risorse, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo del decreto di approvazione della graduatoria.



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato
Direzione generale della ricerca

Resta inteso che le Iniziative ammesse e finanziabili, come da graduatoria, saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 11

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA SOVVENZIONE/CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. A seguito dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione della graduatoria il Ministero trasferisce il 100% del contributo spettante. Nel caso di un soggetto attuatore di diritto privato l'erogazione a titolo di anticipo dovrà essere assistita da idonea garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria o coperta da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico, o dallo Stato membro da mantenere per tutta la durata del progetto. Il contributo sarà erogato esclusivamente al Soggetto Capofila, che potrà, secondo quanto previsto dall'accordo di Partenariato, provvedere a trasferirlo agli altri componenti del Partenariato stesso nel rispetto della normativa vigente.
2. Il Soggetto Capofila relaziona a conclusione delle attività progettuali in ordine alla complessiva realizzazione dell'Iniziativa finanziata dal Ministero, producendo, entro 90 giorni dalla chiusura delle attività, la relazione tecnica finale comprovante l'avvenuto conseguimento degli obiettivi, nonché garantire l'accesso aperto (accesso gratuito on-line per qualsiasi utente) a tutte le pubblicazioni scientifiche "peer-reviewed" relative ai risultati ottenuti nell'ambito del progetto.
3. La relazione tecnica finale è sottoposta alla valutazione della Commissione di cui all'art. 9, comma 3.
4. Il Soggetto Capofila dovrà presentare, entro 90 giorni dalla chiusura delle attività, la rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito dell'Iniziativa, secondo le modalità che verranno disciplinate da apposite linee guida che saranno allegate al decreto di approvazione della graduatoria finale dei progetti ammessi al contributo.
5. In caso di mancata rendicontazione, o di esito negativo delle attività di controllo e monitoraggio tecnico da parte della Commissione, o di qualsiasi ulteriore difformità di natura amministrativo – contabile che non risulti regolarmente sanata entro i termini che potranno essere indicati dall'Amministrazione, quest'ultima procederà alla revoca delle risorse.
6. Il Ministero svolge i controlli di competenza sulla documentazione amministrativo-contabile relativa alle spese sostenute per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia - in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550, di banche e società finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati.

Articolo 12

OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato
Direzione generale della ricerca

1. I soggetti attuatori sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo e revoca dello stesso:
 - a) a rispettare tutte le condizioni previste dall'Avviso e dal relativo decreto di ammissione al finanziamento;
 - b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
 - c) a garantire il rispetto del principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 - d) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso e dagli atti a questa conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste;
 - e) a fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal MUR, anche dopo la conclusione delle procedure, relativamente alle attività svolte e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero e garantendone la disponibilità così come previsto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - f) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dall'Avviso;
 - g) a predisporre tutte le attività necessarie all'avvio delle Iniziative, per non incorrere in ritardi attuativi;
 - h) ad individuare preventivamente eventuali fattori che possano incidere in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, relazionando il Ministero dell'università e della ricerca;
 - i) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, in conformità alla domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal Ministero dell'università e della ricerca;
 - j) ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - k) ad adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 1046/2018;
 - l) ad effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute;
 - m) a garantire che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata, nonché rispettare l'obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e di conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato
Direzione generale della ricerca

amministrativo/contabili, nel rispetto del Regolamento (UE) 1046/2018 del 18 luglio 2018;

- n) a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal MUR, ivi compresi i controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione dei progetti;
- o) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo costantemente informato il MUR sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero e secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 1046/2018.

Articolo 13

VARIAZIONI DELL'INIZIATIVA

1. Le variazioni di natura soggettiva del Soggetto Capofila e/o dei soggetti attuatori sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri eventi derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari.
2. Le variazioni di natura oggettiva non sono consentite. Rimane inteso che qualunque tipologia di modifica sopraggiunta dovrà comunque essere adeguatamente motivata nonché obbligatoriamente e tempestivamente comunicata al Ministero, per il tramite dei servizi della piattaforma GEA, e sarà soggetta alla valutazione tecnico scientifica della Commissione di cui all'art. 9 comma 3 del presente avviso ed all'approvazione da parte del MUR.

Articolo 14

RESPONSABILE DELL'AVVISO

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio VI della Direzione generale della ricerca.

Articolo 15

TUTELA DELLA PRIVACY

1. Tutti i dati personali di cui si venga in possesso in occasione del procedimento verranno trattati dal Ministero, nonché dalle Istituzioni e dagli Enti coinvolti nei rispettivi procedimenti, nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e ss.mm.



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

2. Con specifico riferimento alla fornitura dei servizi informatici da realizzare mediante la piattaforma GEA, considerata l'idoneità di Invitalia S.p.A. rispetto alle garanzie richieste dalla normativa regolamentare europea con riferimento all'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative per la tutela dei diritti dell'interessato, si ritiene che le attività poste in essere sulla citata piattaforma informatica nell'ambito del presente avviso possano ritenersi ricomprese all'interno di quelle già previste nella Convenzione per il servizio di supporto specialistico in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550, sottoscritta in data in 5 agosto 2021 tra Ministero dell'Università e della Ricerca e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia S.p.A), e pertanto la nomina di Invitalia a Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e successiva modificazione con D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., può ritenersi estesa, negli obblighi al suo interno previsti, anche per l'esecuzione di tali attività.

Articolo 16

MECCANISMI SANZIONATORI

1. I contributi possono essere revocati, in tutto o in parte, qualora si presenti una delle seguenti condizioni:
 - a) risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte in sede di presentazione della domanda;
 - b) mancata realizzazione dell'intervento o mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili, debitamente documentati;
 - c) l'attività prevista non sia realizzata entro i termini indicati per la conclusione dei progetti, salvo la concessione da parte del MUR di eventuali proroghe;
 - d) i soggetti non presentino tutta la documentazione richiesta in sede di rendicontazione o non la esibiscano in caso di controllo;
 - e) in caso di mancato rispetto degli altri obblighi in capo ai soggetti Capofila e/o attuatore.
2. In caso di revoca totale del provvedimento di concessione del contributo, il MUR procede con il disimpegno dei relativi importi e il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi dovuti per legge.
3. In caso di revoca parziale, il MUR, attraverso la Commissione di cui all'art. 9, comma 3, dispone la valutazione dello stato di avanzamento e della autonoma funzionalità della parte correttamente realizzata. Sulla base degli esiti, il MUR determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere al Soggetto Capofila, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati degli interessi dovuti per legge.



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

4. In caso di revoca, totale o parziale, qualora sia già stato erogato il contributo, il Soggetto Capofila, dovrà restituire le somme ricevute. A questo riguardo, il MUR si riserva la facoltà di operare compensazioni nei confronti del Soggetto Capofila o di escutere la eventuale garanzia fideiussoria.
5. Inoltre, i soggetti attuatori, qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, devono darne comunicazione attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Ministero dell'Università e della Ricerca. In tali casi, il Ministero dell'Università e della Ricerca procederà a revocare il contributo concesso ed a richiedere la restituzione delle somme erogate o escutere la garanzia fideiussoria.

Articolo 17

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente avviso, il Foro competente è quello di Roma.
2. Il presente Avviso è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Articolo 18

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

1. Il mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione dell'Iniziativa consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, comporterà il ricorso da parte del soggetto competente ai poteri sostitutivi, come indicato all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.
2. Il presente Avviso sarà inviato al competente Ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile ed alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.
3. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Di Felice

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse